



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**
ente del terzo settore

Entra nel nostro gruppo whatsapp

CLICCA SULLE ICONE



Tutti armonizzati
Invito alla chat di gruppo
<https://chat.whatsapp.com/2eLkn0vepUh5C52IWEGrmV>

**Associazione Responsabili Finanziari
Comunali** è iscritta al
Registro Unico del Terzo Settore
**DA QUEST'ANNO PUOI SOSTENERLA
COL TUO 5 PER MILLE
C.F. 98189070174**

Partecipazione libera LA TA.RI.

**dal PEF alle tariffe
passando dalla validazione
dott. Vincenzo Vecchio**

lun 19 maggio ore 10 - CLICCA qui E PARTECIPA
merc 21 maggio (replica) ore 14,30 - CLICCA qui E PARTECIPA
gio 22 maggio (replica) ore 14,30 - CLICCA qui E PARTECIPA

**saranno fornite slide e attestato di partecipazione di 2 ore
richiedi a pillole@assoziazionerfc.org
con la collaborazione di**

 **sistemamasusio**
Consulenti di direzione



SAN MARCO
Gestione Entrate Enti Locali

ISTITUZIONE DELLA TARI

Il comma 639 della legge 147/2013 aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa era costituita da IMU TASI e TARI e si basava su due presupposti impositivi

- il possesso di immobili
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'imposta è stata abolita dal comma 738 dell'art 1 della legge 160/2019 che ha salvato la disciplina della TARI (IMU e TASI sono stati sostituiti dalla nuova IMU)

Tari – presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva

Tari soggettività passiva

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Tari soggettività passiva

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Fattispecie imponibile

La base imponibile di tutti gli immobili è determinata dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte. Le superfici sono quelle dichiarate.

Per l'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale

Fattispecie imponibile

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rifiuti urbani

Sono “urbani”, dal 1° gennaio 2021:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Rifiuti speciali

Sono “speciali”, dal 1° gennaio 2021:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

Criteria di determinazione del tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa:

- commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La commisurazione delle tariffe, è effettuata tenendo conto del D.p.r. 158/1999, il cd. Metodo normalizzato.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono approvate dal consiglio comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.

II D.P.R. 158/99

Il cd metodo normalizzato disciplina
la formazione del piano finanziario dei costi di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti
la creazione della tariffa di riferimento per l'applicazione della tassa

Il Piano Economico Finanziario TARI, abbreviato per semplicità in P.E.F. TARI (o ancora più comunemente PEF) è uno strumento di calcolo elaborato per calcolare il valore dell'imputazione tariffaria, cioè il costo complessivo del servizio, da imporre all'utenza.

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente

ARERA per il periodo 2018-2021, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (abbreviato MTR) cioè la metodologia di elaborazione del Piano economico, indicando un nuovo metodo che meglio assicuri il corretto calcolo da imputare in tariffazione all'utenza. Il nuovo metodo trova applicazione per le annualità 2019-2020, con alcune modifiche ed integrazioni che avranno applicazione successivamente nel modello 2021 che segue il medesimo procedimento.

La delibera 363/2021/R/rif dell'ARERA, adottata il 3 agosto 2021, ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

IL FILE DI CALCOLO DEL PEF

Indice dei fogli e legenda celle di compilazione

Fogli INPUT	Foglio	Breve descrizione dei contenuti
Inserimento dati di input	IN_Anagrafica	Anagrafica gestori e ambito tariffario
	IN_Par_24-25	Anagrafica, scelta dello schema regolatorio e definizione coefficienti X , PG , QL , C_{10} , CRI , ω , e b , $R1$ per gli anni 2024-2025
	IN_BIL_Gest_22	Inserimento dei dati del Bilancio d'esercizio dei gestori relativi all'anno 2022
	IN_BIL_Gest_23	Inserimento dei dati del Bilancio d'esercizio dei gestori relativi all'anno 2023
	IN_BIL_Com_22	Inserimento dei dati del Bilancio d'esercizio del Comune (laddove il Comune svolga attività di gestione) relativi all'anno 2022
	IN_BIL_Com_23	Inserimento dei dati del Bilancio d'esercizio del Comune (laddove il Comune svolga attività di gestione) relativi all'anno 2023
	IN_RC_COexp	Inserimento dei costi previsionali valorizzati nelle annualità 2022 e 2023 e Inserimento dei costi effettivamente sostenuti nelle medesime annualità ai fini del calcolo dei conguagli e delle poste rettificative
	IN_Cespit_20	Inserimento dei Cespiti relativi all'anno 2020
	IN_Cespit_21-22-23	Inserimento dei Cespiti relativi agli anni 2021-2022-2023
	IN_LIC_22-23_RCslo	Inserimento delle Immobilizzazioni in corso relative agli anni 2022-2023; Inserimento delle Rile 2020 e 2021 ai fini del conguaglio per aggiornamento dei parametri finanziari
	IN_RC_uu+ekS,lc	Inserimento delle componenti di costo di uso del capitale valorizzate nelle annualità 2022 e 2023 ai fini del calcolo del conguaglio per aggiornamento dei parametri finanziari
	IN_CTS_CTR_RC	Inserimento dei costi CTR e CTS 2020 e 2021 finalizzati al calcolo del conguaglio $RC_{u+e,lc}$, art 18, lettera h) MTR-2
	IN_COexp-RC-T	Inserimento dei Costi previsionali, dei conguagli e dell'IVA indettabile, costi per attività esterne al ciclo RU
	IN_Detr 4.6 del 363	Inserimento delle detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2020/R/riif
	IN_Rimd	Rimodulazione delta $(\Delta T_a - \Delta T_{max})$ o istanza comma 4.6 MTR-2, Recupero delta $(\Delta T_a - \Delta T_{max})$ anni successivi
IN_Calcolo H	Inserimento dati di input $AR_{i,t}$, $AR_{i,t+1}$ e $CRD_{i,t}$ ai fini del calcolo dell'indicatore H di partenza e degli obiettivi 2024 e 2025	

LEGENDA

	Cella compilabile per inserimento di dati di input o scelta delle opzioni da menu a tendina
	Cella non compilabile che accoglie formule e intestazioni/descrizioni di voci e componenti
	Cella non compilabile

Istruzioni generali per la compilazione del tool

Non sbloccare il tool

Fogli OUTPUT	Foglio	Breve descrizione dei contenuti
Fogli di calcolo	CK_24-25	Calcolo dei costi di capitale per gli anni 2024 e 2025
	CK ₁₀	Calcolo dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata per l'annualità 2024
	T_ante_detr. 4.6	Calcolo delle componenti di costo del PEF e del limite di crescita ante detrazioni di cui al comma 4.6 della delibera 363/2020/R/riif
	T_post_detr. 4.6	Calcolo delle componenti di costo del PEF e del limite di crescita post detrazioni di cui al comma 4.6 della delibera 363/2020/R/riif
Output	PEF	ModPEF MTR-2 2024-2025 compilato con i risultati del calcolo
Parametri MTR-2	Tabelle	Inflazione, Vite utili e deflatori degli investimenti di cui al MTR-2 utilizzate nel tool di calcolo
Foglio di controllo	Riepilogo CHECK	Segnalazione di eventuali errori di compilazione del tool

Menu

IN_Anagrafica

IN_Par_24-25

IN_BIL_Gest_22

IN_BIL_Gest_23

IN_BIL_Com_22

IN_BIL_Com_23

IN_RC_COexp

IN_ ...

+

:

IL FILE DI CALCOLO DEL PEF

Dati di input: Anagrafica operatori

Anagrafica 2024 - 2025

	Denominazione Ambito tariffario	
Ambito tariffario	CORTE FRANCA	

	Denominazione Gestori	Partiva IVA gestore/ Codice ISTAT Comune	ID ARERA
Gestore 1	SERVIZI COMUNALI SPA	02546290160	17111
Gestore 2			
Gestore 3			
Comune	CORTE FRANCA	017062	34890

Il tool 2022-2025 era stato compilato con l'indicazione di gestori diversi da quelli attualmente inseriti nelle celle da D9 a D12?

NO

IL FILE DI CALCOLO DEL PEF

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	CORTE FRANCA			CORTE FRANCA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	78.420	-	78.420	75.043	-	75.043
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	208.491	-	208.491	210.637	-	210.637
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	360.101	-	360.101	348.173	-	348.173
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	10.040	-	10.040	10.040	-	10.040
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	52.127	-	52.127	49.883	-	49.883
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	31.276	-	31.276	29.930	-	29.930
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	71.821	-	71.821	68.728	-	68.728
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	51.711	-	51.711	49.484	-	49.484

IL FILE DI CALCOLO DEL PEF

2024

2025

GESTORE


COMUNE

GESTORE

COMUNE

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
$(1+\rho)$			1,0960			1,0960
ΣT_a			975.913			964.265
ΣTV_{a-1}			649.680			644.556
ΣTF_{a-1}			279.419			331.356
ΣT_{a-1}			929.100			975.913
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,0504			0,9881
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			975.913			964.265
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)			-			-
Tva dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	574.065	70.492	644.556	561.082	67.492	628.573
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	197.864	133.493	331.356	206.241	129.450	335.691
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	771.928	203.985	975.913	767.323	196.942	964.265
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			42.970			42.970
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.438			3.438
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			601.586			585.604
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			327.919			332.254
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			929.505			917.857

Logo della Presidenza



IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2025			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
Comune di DIMOSTRATIVO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	0%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	917.858,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	0,00		0,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00		0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	0,00		0,00
CCD – Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		0,00	0,00
SOMMANO	332.254,00	585.604,00	917.858,00
	36,20%	63,80%	100,00%
% COPERTURA 2025			100%
PREVISIONE ENTRATA			917.858,00

IL CALCOLO DELLE TARIFFE

COMUNE DI..... 2025

UTENZE DOMESTICHE					CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO	
					Coeff. Ka		Quota unitaria PF Euro/m2 Quf	Gettito QF Utenze domestiche	QUOTA FISSA	Coeff. Kb		Quota unitaria parte variabile Quv	Gettito QV utenze domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA MEDIA	Gettito QF+QV	
Famiglie	Numero nuclei famigliari (n)	Superfici e totale abitazioni (m2)	Quote Famiglia (%)	Superfici e media abitazioni (m2)	Nord	S.tot*Ka	Ctuf / Somm S(n) * Ka(n)	Euro Quf*S*Ka	Euro/m2 'Quf*Ka			Kb*Nuc	Qtot / Somm N(n) * Kb(n)	Euro Quv*Kb*Nuc	Euro/utenza'Quv*Kb	Euro/utenza QF+QV	Euro
Famiglie di 1 componente	881	97.253	26,77%	110	0,80	77.802,40	0,24	18.620,77 €	0,19147 €	med	0,80	705	36,33	25.607,35 €	29,06623 €	50,20 €	44.228,12 €
Famiglie di 2 componenti	1.051	136.807	31,94%	130	0,94	128.598,58	0,24	30.778,04 €	0,22497 €	med	1,60	1682	36,33	61.097,22 €	58,13246 €	87,42 €	91.875,25 €
Famiglie di 3 componenti	672	89.333	20,42%	133	1,05	93.799,65	0,24	22.449,46 €	0,25130 €	med	2,05	1378	36,33	50.052,05 €	74,48221 €	107,89 €	72.501,51 €
Famiglie di 4 componenti	525	74.052	15,95%	141	1,14	84.419,28	0,24	20.204,42 €	0,27284 €	med	2,60	1365	36,33	49.594,25 €	94,46525 €	132,95 €	69.798,67 €
Famiglie di 5 componenti	104	15.836	3,16%	152	1,23	19.478,28	0,24	4.661,82 €	0,29438 €	med	3,25	338	36,33	12.280,48 €	118,08156 €	162,91 €	16.942,30 €
Famiglie di 6 o più componenti	58	9.519	1,76%	164	1,30	12.374,70	0,24	2.961,69 €	0,31113 €	med	3,75	218	36,33	7.902,38 €	136,24795 €	187,31 €	10.864,07 €
TOTALE	3.291	422.800	1			416.472,89		99.676,20 €				5685		206.533,73 €			306.209,93 €

IL CALCOLO DELLE TARIFFE

UTENZE NON DOMESTICHE		CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA									CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE						TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Categoria		Numero oggetti categoria (n)	Superficie totale categoria (m2)	Quota attività (%)	Superficie media locali (m2)	Nord	S.tot*Kc	Quota unitaria parte fissa Quf	Gettito QF Utenze non domestiche	QUOTA FISSA	Nord	kg/anno stimati	Quota unitaria parte variabile Quv	Gettito QV utenze non domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA MEDIA	Gettito QF+QV	
								Capf / Somm S(ap) * Kc(ap)	Euro Quf*S*Kc	Euro/m2 'Quf*Kc		S*Kd	Qtot / Somm N(n) * Kb(n)	Euro Sap*Kd (ap)*Cu	Euro/m2 'Quv*Kd	Euro/m2 QF+QV	Euro	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20	13.152	4,26%	658	max	8.811,84	0,66	5.782,73 €	0,43968 €	6,50	85.488	0,12	10.515,75 €	0,79956 €	1,24 €	16.298,48 €	
2	Cinematografi e teatri	1	3.300	1,07%	0	hoc	1.980,00	0,66	1.299,37 €	0,39375 €	5,00	16.500	0,12	2.029,64 €	0,61504 €	1,01 €	3.329,01 €	
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	88	61.256	19,83%	696	hoc	55.130,40	0,66	36.179,10 €	0,59062 €	7,00	428.792	0,12	52.745,05 €	0,86106 €	1,45 €	88.924,15 €	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9	6.105	1,98%	678	hoc	7.936,50	0,66	5.208,30 €	0,85312 €	10,50	64.103	0,12	7.885,15 €	1,29159 €	2,14 €	13.093,45 €	
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,00%	0	max	0,00	0,66	0,00 €	0,42000 €	5,22	0	0,12	0,00 €	0,64210 €	1,06 €	0,00 €	
6	Esposizioni, autosaloni	4	1.190	0,39%	298	min	404,60	0,66	265,52 €	0,22312 €	6,00	7.140	0,12	878,28 €	0,73805 €	0,96 €	1.143,80 €	
7	Alberghi con ristorante	4	6.996	2,26%	1749	max	11.473,44	0,66	7.529,40 €	1,07624 €	20,00	139.920	0,12	17.211,35 €	2,46017 €	3,54 €	24.740,74 €	
8	Alberghi senza ristorante	6	1.782	0,58%	297	hoc	2.851,20	0,66	1.871,09 €	1,04999 €	13,00	23.166	0,12	2.849,61 €	1,59911 €	2,65 €	4.720,70 €	
9	Cantine vinificazione	14	35.887	11,62%	2563	max	39.116,83	0,66	25.670,26 €	0,71531 €	1,25	44.859	0,12	5.518,01 €	0,15376 €	0,87 €	31.188,27 €	
10	Ospedali	2	410	0,13%	205	hoc	779,00	0,66	511,22 €	1,24687 €	15,00	6.150	0,12	756,50 €	1,84513 €	3,09 €	1.267,72 €	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	50	5.600	1,81%	112	min	5.992,00	0,66	3.932,23 €	0,70218 €	18,00	100.800	0,12	12.399,25 €	2,21415 €	2,92 €	16.331,48 €	
12	Banche ed istituti di credito, agenzie	17	2.450	0,79%	144	hoc	2.205,00	0,66	1.447,02 €	0,59062 €	7,00	17.150	0,12	2.109,60 €	0,86106 €	1,45 €	3.556,62 €	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	44	11.665	3,78%	265	min	11.548,35	0,66	7.578,56 €	0,64968 €	17,00	198.305	0,12	24.393,20 €	2,09114 €	2,74 €	31.971,75 €	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9	706	0,23%	78	max	1.270,80	0,66	833,96 €	1,18124 €	14,78	10.435	0,12	1.283,55 €	1,81807 €	3,00 €	2.117,51 €	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	6	602	0,19%	100	max	499,66	0,66	327,90 €	0,54468 €	9,00	5.418	0,12	666,46 €	1,10708 €	1,65 €	994,36 €	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista	21	1.413	0,46%	67	max	2.091,24	0,66	1.372,37 €	0,97124 €	18,00	25.434	0,12	3.128,60 €	2,21415 €	3,19 €	4.500,97 €	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	4.264	1,38%	213	max	4.391,92	0,66	2.882,18 €	0,67593 €	12,00	51.168	0,12	6.294,10 €	1,47610 €	2,15 €	9.176,28 €	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	14	3.389	1,10%	242	hoc	6.778,00	0,66	4.448,03 €	1,31249 €	13,00	44.057	0,12	5.419,38 €	1,59911 €	2,91 €	9.867,42 €	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	44	64.189	20,78%	1459	med	41.722,85	0,66	27.380,45 €	0,42656 €	5,00	320.945	0,12	39.478,96 €	0,61504 €	1,04 €	66.859,40 €	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	90	60.578	19,61%	673	max	66.030,02	0,66	43.331,93 €	0,71531 €	6,71	406.175	0,12	49.963,03 €	0,82477 €	1,54 €	93.294,96 €	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17	5.805	1,88%	341	min	32.333,85	0,66	21.218,96 €	3,65529 €	95,00	551.475	0,12	67.836,10 €	11,68581 €	15,34 €	89.055,06 €	
23	Mense, birrerie, burgerherie	1	58	0,02%	58	min	281,30	0,66	184,60 €	3,18279 €	70,00	4.060	0,12	499,41 €	8,61059 €	11,79 €	684,02 €	
24	Bar, caffè, pasticceria	19	2.207	0,71%	116	min	8.739,72	0,66	5.735,41 €	2,59873 €	55,00	121.385	0,12	14.931,38 €	6,76547 €	9,36 €	20.666,79 €	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	1.452	0,47%	145	med	3.470,28	0,66	2.277,36 €	1,56843 €	34,01	49.375	0,12	6.073,58 €	4,18290 €	5,75 €	8.350,93 €	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	173	0,06%	87	min	266,42	0,66	174,84 €	1,01062 €	28,00	4.844	0,12	595,85 €	3,44424 €	4,45 €	770,69 €	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13	798	0,26%	61	max	9.009,42	0,66	5.912,39 €	7,40902 €	85,00	67.830	0,12	8.343,67 €	10,45572 €	17,86 €	14.256,06 €	
28	Supermercati di generi misti	1	7.107	2,30%	0	med	15.280,05	0,66	10.027,47 €	1,41093 €	26,00	184.782	0,12	22.729,75 €	3,19822 €	4,61 €	32.757,22 €	
30	Discoteche, night club	1	6.369	2,06%	6369	hoc	14.011,80	0,66	9.195,19 €	1,44374 €	16,00	101.904	0,12	12.535,06 €	1,96814 €	3,41 €	21.730,24 €	
TOTALE		527	308.903	1			354.406,49		177.851,59 €		618,96	3.081.660		379.070,27 €			611.648,07 €	

IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Ka (nord)				Kb			
	< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti	-	-	min	max	med	hoc
Famiglie di 1 componente	0,84	0,80			0,60	1,00	0,80	5,00
Famiglie di 2 componenti	0,98	0,94			1,40	1,80	1,60	15,00
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,05			1,80	2,30	2,05	14,00
Famiglie di 4 componenti	1,16	1,14			2,20	3,00	2,60	18,00
Famiglie di 5 componenti	1,24	1,23			2,90	3,60	3,25	18,00
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,30			3,40	4,10	3,75	20,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,00	0,00			1,80	2,30	2,05	0,00
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

NORD

Ka (nord)	
< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti
0,84	0,80
0,98	0,94
1,08	1,05
1,16	1,14
1,24	1,23
1,30	1,30
0,00	0,00
0,00	0,00

CENTRO

Ka (centro)	
< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti
0,82	0,86
0,92	0,94
1,03	1,02
1,10	1,10
1,17	1,17
1,21	1,23
0,00	0,00
0,00	0,00

SUD

Ka (sud)	
< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti
0,75	0,81
0,88	0,94
1,00	1,02
1,08	1,09
1,11	1,10
1,10	1,06
0,00	0,00
0,00	0,00

IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Coefficienti DPR 158/99

UTENZE NON DOMESTICHE								
Categorie > 5000 abitanti	Kc (nord)				Kd (nord)			
	min	max	med	hoc	min	max	med	hoc
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,54	0,00	3,28	5,50	4,39	6,50
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	0,60	2,50	3,50	3,00	5,00
3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,56	0,90	4,20	4,90	4,55	7,00
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,82	1,30	6,25	7,21	6,73	10,50
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,51	0,00	2,82	5,22	4,02	0,00
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,43	0,00	3,10	4,22	3,66	6,00
7 Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,42	0,00	9,85	13,45	11,65	20,00
8 Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,02	1,60	7,76	8,88	8,32	13,00
9 Cantine vinificazione	0,55	1,09	0,82	0,55	4,50	8,91	6,71	1,25
10 Ospedali	1,07	1,29	1,18	1,90	8,81	10,55	9,68	15,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,30	2,00	8,78	12,45	10,62	18,00
12 Banche ed istituti di credito, agenzie	0,55	0,61	0,58	0,90	4,50	5,03	4,77	7,00
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,20	0,00	8,15	11,55	9,85	17,00
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,46	0,00	9,08	14,78	11,93	0,00
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,60	0,83	0,72	0,00	4,92	6,81	5,87	9,00
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	14,58	11,74	0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista	1,09	1,48	1,29	0,00	8,95	12,12	10,54	18,00
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,93	0,00	6,67	8,48	7,58	12,00
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,25	2,00	8,95	11,55	10,25	13,00
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,65	1,10	3,13	7,53	5,33	5,00
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,00	4,50	8,91	6,71	0,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	7,60	7,00	45,67	78,97	62,32	95,00
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	6,24	4,00	39,78	62,55	51,17	70,00
24 Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	5,13	2,50	33,44	51,55	42,50	55,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,39	4,00	16,55	22,67	19,61	34,01
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	0,00	12,60	21,40	17,00	28,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	9,23	15,00	58,76	92,56	75,66	85,00
28 Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,15	0,00	12,82	22,45	17,64	26,00
29 Banchi di mercato di generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	56,79	42,75	0,00
30 Discoteche, night club	1,04	1,91	1,48	2,20	8,56	15,68	12,12	16,00
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NORD	
OK	OK
Kc (nord)	
min	max
0,40	0,67
0,30	0,43
0,51	0,60
0,76	0,88
0,38	0,64
0,34	0,51
1,20	1,64
0,95	1,08
0,38	0,92
1,07	1,29
1,07	1,52
0,55	0,61
0,99	1,41
1,11	1,80
0,60	0,83
1,09	1,78
1,09	1,48
0,82	1,03
1,09	1,41
0,38	0,92
0,55	1,09
5,57	9,63
4,85	7,63
3,96	6,29
2,02	2,76
1,54	2,61
7,17	11,29
1,56	2,74
3,50	6,92
1,04	1,91
0,00	0,00

CENTRO	
Kc (centro)	
min	max
0,34	0,66
0,70	0,85
0,23	0,49
0,70	0,85
0,43	0,62
0,23	0,49
1,02	1,49
0,65	0,85
0,48	0,53
0,93	0,96
0,90	1,09
0,48	0,53
0,86	1,10
0,86	1,20
5,01	9,29
3,83	7,33
0,68	1,00
0,92	1,19
0,42	0,88
0,53	1,00
5,01	9,29
5,01	9,29
3,83	7,33
1,91	2,66
1,13	2,39
6,58	10,89
1,13	2,39
0,00	0,00
0,00	0,00


SUD	
Kc (sud)	
min	max
0,29	0,52
0,44	0,74
0,34	0,52
0,44	0,74
0,66	0,75
0,34	0,52
1,01	1,55
0,85	0,99
0,44	0,63
0,89	1,20
0,90	1,05
0,44	0,63
0,94	1,16
1,02	1,52
1,02	1,52
5,54	8,18
4,38	6,32
0,78	1,06
0,91	1,45
0,41	0,86
0,67	0,95
5,54	8,18
5,54	8,18
4,38	6,32
0,57	2,80
2,14	3,02
0,34	10,88
2,14	3,02
0,00	0,00
0,00	0,00

NORD	
OK	OK
Kd (nord)	
min	max
3,28	5,50
2,50	3,50
4,20	4,90
6,25	7,21
2,82	5,22
3,10	4,22
9,85	13,45
7,76	8,88
3,13	7,35
8,81	10,55
8,78	12,45
4,50	5,03
8,15	11,55
9,08	14,78
4,92	6,81
8,90	14,58
8,95	12,12
6,67	8,48
8,95	11,55
3,13	7,53
4,50	8,91
45,67	78,97
39,78	62,55
33,44	51,55
16,55	22,67
12,60	21,40
58,76	92,56
12,82	22,45
28,70	56,79
8,56	15,68
0,00	0,00

CENTRO	
Kd (centro)	
min	max
2,93	5,62
5,95	7,20
1,95	4,16
5,95	7,20
3,65	5,31
1,95	4,16
8,66	12,65
5,52	7,23
4,10	4,52
7,88	8,20
6,48	9,25
4,10	4,52
7,28	9,38
7,31	10,19
7,31	10,19
42,56	78,93
32,52	62,31
5,75	8,54
7,82	10,10
3,57	7,50
4,47	8,52
42,56	78,93
42,56	78,93
32,52	62,31
16,20	22,57
9,60	20,35
55,94	92,55
9,60	20,35
0,00	0,00
0,00	0,00

SUD	
Kd (sud)	
min	max
2,54	4,55
3,83	6,50
2,97	4,55
3,83	6,50
5,80	6,64
2,97	4,55
8,91	13,64
7,51	8,70
3,90	5,51
7,80	10,54
7,89	9,26
3,90	5,51
8,24	10,21
8,98	13,34
8,98	13,34
48,74	71,99
38,50	55,61
6,85	9,34
7,98	12,75
3,62	7,53
5,91	8,34
48,74	71,99
48,74	71,99
38,50	55,61
5,00	24,68
18,80	26,55
3,00	95,75
18,80	26,55
0,00	0,00
0,00	0,00

IL CALCOLO DELLE TARIFFE



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Art 27 deliberazione ARERA 3 AGOSTO 2021 363/2021/R/RIF

Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.*

*gli enti territorialmente competenti: gli EGATO o i Comuni

LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Nelle regioni in cui non sono costituiti gli ambiti, l'Ente territorialmente competente (Etc) è identificato nel Comune che assomma a sé sia la funzione di gestore del servizio che predispone il PEF sia di organo di validazione dello stesso Pef da lui stesso avanzato, risultando così privo del necessario profilo di terzietà ai fini della validazione, con evidenti profili di conflitto di interesse.

In questa evenienza una soluzione possibile (suggerita da ANCI Lombardia, circolare n. 585/2020) potrebbe essere quella di individuare l'organo di revisione dei Comuni come soggetto validatore, assimilandolo ad una specifica struttura o ad unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della delibera ARERA 57/2020/R/Rif e quindi equiparando il parere dell'organo di revisione alla validazione del Pef.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 2. Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 2 Beneficiari dell'agevolazione

In vigore dal 28/03/2025

1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
- 4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 3 Agevolazione tariffaria

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ...

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 4 Gestione dell'ammissione all'agevolazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.
3. **I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2. ...**



Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche




BONUS SOCIALI SISTEMA SGATE NOTIZIE NORMATIVA DOCUMENTI FAQ CONTATTI

News

Accesso dei cittadini al Sistema SGAtè

14 Febbraio 2025



News

Evoluzione Sistema SGATE: accesso alla nuova piattaforma dal 2 gennaio 2025

8 Gennaio 2025



News

ATTI del WEBINAR "Il nuovo Sistema SGAtè per la gestione

Home > Documenti > Altro > Modulo 1 – Accredimento Amministratore SGAtè per il Comune

Modulo 1 – Accredimento Amministratore SGAtè per il Comune

By SGAtè 13 Gennaio 2025 1527

Tags: [accredimento amministratore SGAtè](#) [variazione amministratore](#)

Modulo 1 – Accredimento Amministratore SGAtè per il Comune

Il modulo va utilizzato secondo le istruzioni ivi riportate in tutti i casi in cui sia necessario individuare un nuovo utente con il ruolo di Amministratore SGAtè per un Comune ovvero nei casi in cui si renda necessario aggiornare l'Amministratore preesistente.

PREVIOUS ARTICLE

[Modulo 2 – Accredimento Amministratore SGAtè per Ente sovraordinato](#)

NEXT ARTICLE

[PORTALE SGAtè – MANUALE UTENTE](#)

— ACCESSO AREA RISERVATA —



— NUMERO VERDE CITTADINI —



NUMERO VERDE CITTADINI

— SIMULATORE BONUS —



DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025 133/2025/R/RIF - AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24

Articolo 1

Avvio di procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24

1.1 Con il presente provvedimento si avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, ...

Articolo 2

Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

- 2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.
- 2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:
 - a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:
 - "2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: "2.3 bis La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
 - c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
 - "c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3,a*;
 - d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
 - "c) l'importo *IUR3,anet* relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:
$$IUR3,anet = UR3,a \times Nutenzaa - BSRU,a$$
- dove:
 - *BSRU,a* è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24."
- 2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.
- 2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3,a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF

ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

- «A decorre dall'1 gennaio 2024 si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza.»

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 20 APRILE 2017

Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico

ART 2 COMMA 1 LETT C)

«utenza»: unita' immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

• **Articolo 2** *Istituzione delle componenti perequative*

- 2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *Ur1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - b) *Ur2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
- **2.1 bis A** decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *Ur3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

- **Segue...** **Articolo 2** *Istituzione delle componenti perequative*
- 2.2 La componente **Ur1,a**, inizialmente posta pari a **0,10 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- 2.3 La componente **Ur2,a**, inizialmente posta pari a **1,50 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- 2.3 bis La componente **Ur3,a,,** inizialmente posta pari a **6 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 4 Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori

- 4.1 **Entro e non oltre il 31 ottobre** di ogni anno “a”, il gestore può presentare istanza all’Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell’importo, CS,a , relativo ai costi sostenuti nell’anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; in particolare, CS,a , ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
- 4.2 Il gestore determina il costo CS,a , tramite il ricorso alla contabilità separata, oppure, in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto dei quantitativi raccolti.
- 4.3 L’Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori, valida le informazioni ricevute ai sensi del precedente 4.1 e verifica l’assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione dell’importo CS,a .
- 4.4 L’Ente territorialmente competente trasmette entro il 30 novembre di ogni anno “a” l’importo CS,a , validato, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a CSEA ai sensi del successivo Articolo 6.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 6 Comunicazione e versamenti a/da CSEA

6.1 Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi CS,a per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati:

a) l'importo $I1,an$ relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

$$I1,an = U1,a \times Nua - CS,a$$

b) l'importo $I2,a$ relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:

$$I2,a = U2,a \times Nua$$

c) l'importo $I3,an$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$I3,an = U3,a \times Nua - BR,a$$

dove:

BR,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Segue ... Articolo 6 Comunicazione e versamenti a/da CSEA

6.3 Entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi)

6.8 Entro il 30 giugno dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il soggetto di cui al comma 5.3, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, versano gli importi CS,a spettanti ai gestori e ai soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta che hanno presentato istanza di riconoscimento.

6.9 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, CSEA può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione, la CSEA procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

RIEPILOGO SCADENZE

ENTRO IL 31 OTTOBRE anno <i>a</i>	Il gestore può presentare istanza all'Ente territorialmente competente per il riconoscimento dell'importo, <u>CS,a</u> , relativo ai costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
ENTRO IL 30 NOVEMBRE anno <i>a</i>	L'Ente territorialmente competente trasmette l'importo <u>CS,a</u> , validato, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti , ai fini della comunicazione a CSEA.
ENTRO IL 31 GENNAIO anno <i>a+1</i>	Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi <u>CS,a</u> per quanto di competenza, opportunamente validati
ENTRO IL 15 MARZO anno <i>a+1</i>	Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi). 6.4 Entro il 31 maggio dell'anno " <i>a+1</i> " il soggetto
ENTRO IL 30 GIUGNO anno <i>a+1</i>	il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa gli importi <u>CS,a</u> spettanti ai gestori

CIRCOLARE CSEA N. 59/2024/RIF

- «... si rende noto che i dati e le informazioni richiesti dovranno essere trasmessi tramite il “DataEntry Rifiuti”, disponibile al seguente link <https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html>.
- A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.
- Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA **entro il 15 marzo** dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.
- Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori **entro il 31 maggio** dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.»

LA CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

SIOPE

«In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l'ente incassa per conto di Csea e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell'ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell'ente locale. Piano finanziario da utilizzare

- Partite di giro:

Entrata: E.9.01.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.

Uscita: U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.

Questa modalità di contabilizzazione garantisce che le componenti perequative siano registrate correttamente senza impattare sul bilancio corrente dell'ente, facilitando il successivo trasferimento al Csea. In conclusione, le componenti perequative dovrebbero essere contabilizzate come partite di giro, utilizzando i codici appropriati per le entrate e le uscite. Questa metodologia è conforme alla pratica contabile standard per somme incassate per conto di terzi».

LA CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Corte dei conti Lombardia delibera [n. 15](#) del 23/01/2025,

...non è corretta l'iscrizione a partite di giro, in quanto non si tratta di un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune. Inoltre, la Corte ha aggiunto che le componenti perequative hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della Tari. Peraltro, ha osservato la Corte che l'attuale disciplina prevede che le due componenti presentano un rapporto di accessorietà con la Tari che conduce alla necessità di imputare le compenti al medesimo titolo della stessa (ossia al titolo primo).

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

ARTICOLO 57-BIS COMMA 2

Introduzione del bonus sociale per i rifiuti

«Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»